

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello ammissibile anche se sono ripresi gli argomenti del primo grado

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. , l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni adottate nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Tribunale di Milano, sezione quarta, sentenza del 27.07.2017

...omissis...

La causa trae origine da un contratto di appalto concluso nel corso del 2011 tra xxxxxxxxxxxx., in qualità di committente, e Rxxx amico, in qualità di appaltatore, e avente ad oggetto la ristrutturazione dell'abitazione - meglio descritta in atti - del primo relativamente all'impianto termo-idraulico. Parte appellata, in particolare, avrebbe dovuto farsi carico della fornitura e della posa

di tutto l'impianto di riscaldamento (panelli solari e pannelli radianti a pavimento, nonché pompa di calore) e dell'installazione dell'impianto sanitario, a fronte del pagamento della somma meglio indicata nel preventivo (doc. 2). Tuttavia, a seguito del pagamento dell'anticipo di Euro 2.000,00 nonché della fattura del 25/11/2011 di ben Euro 19.250,00 (doc. 4 appellante), F.R. svolgeva delle indagini, venendo così a sapere che l'amico aveva esposto in preventivo un prezzo per la pompa di calore nonché per l'impianto termico a pavimento ben superiore ai valori di mercato. Pertanto, alla luce di ciò nonché, a suo dire, dell'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore, l'odierno appellante si rifiutava di corrispondere il saldo del prezzo dovuto sulla base del consuntivo lavori inviatogli in data 21/12/2012 e oggetto poi del procedimento monitorio.

Tanto premesso, deve preliminarmente respingersi la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. , in quanto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. , l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Quindi, per potersi considerare assolto il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. , a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione.

Nel caso di specie l'appellante ha assolto al dovere di specificità dei motivi avendo indicato i profili di criticità dei quali, secondo la sua impostazione difensiva, era affetta la sentenza impugnata.

Eguale non meritevole di accoglimento risulta l'istanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. formulata da parte appellata, come dimostrato peraltro dall'aver questa Corte svolto attività istruttoria, reputata dalla stessa necessaria al fine di acclarare alcuni aspetti della vicenda alla base del presente giudizio.

Ciò chiarito, si rende opportuno precisare che l'esame in questa sede dei primi due motivi di appello risulta superfluo, atteso l'espletamento dell'attività istruttoria avanti questa Corte, sia per quanto concerne l'assunzione testimoniale sia con riferimento all'esibizione e deposito degli originali delle fatture di acquisto dei materiali usati dall'appaltatore. Pertanto, occorrerà procedere all'analisi del terzo motivo di appello, concernente l'asserita errata valutazione da parte del Tribunale della produzione documentale e delle risultanze istruttorie in generale.

Tale motivo non appare meritevole di accoglimento. In particolare, parte appellante si duole dell'incongruità dei prezzi applicati dall'appaltatore, chiedendo dunque che venga dedotto dal prezzo dovuto e già pagato il controvalore reale delle opere eseguite, adducendo a fondamento della propria pretesa, sia le deposizioni testimoniali, sia, soprattutto, le fatture originali di acquisto della pompa di calore e dell'impianto di riscaldamento, oggetto in questa sede di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.. Sul punto, questa Corte non condivide la prospettazione di parte appellante quanto alla sproporzione del prezzo in esse indicato, e ciò anche alla luce dei principi indicati in CTU quanto all'applicazione di un naturale ricarico del prezzo da parte del rivenditore. Difatti è ben vero che il prezzo di acquisto della pompa di calore, così come rappresentato nella fattura avanti questa Corte esibita, ammontava a Euro 7.449,40 esclusa IVA, ma tale prezzo era frutto di uno sconto applicato dal grossista all'appaltatore, risultando invece il prezzo originale di circa Euro 11.000,00. Non si vede, dunque, come mai di tale sconto avrebbe dovuto avvantaggiarsi il committente, rientrando nella normale prassi commerciale l'applicazione di un ricarico al cliente da parte dell'operatore termoidraulico, la cui entità peraltro, come affermato dallo stesso CTU, può variare a seconda delle condizioni soggettive e oggettive del caso. A ciò si aggiunge inoltre il fatto che il preventivo sovradescritto indicava già un prezzo per la pompa di calore di Euro 11.300,00 e che quindi eventuali analisi di mercato in merito alla congruità del prezzo pattuito avrebbero dovuto essere effettuate dal committente prima di accordare l'esecuzione dei lavori e non ex post, concordandosi anche su questo punto con quanto affermato dal consulente tecnico d'ufficio. Significativa a tale proposito appare anche l'affermazione resa dal teste S.R., legale rappresentante della società Axxx il quale riferiva che i prezzi da lui indicati nell'offerta commerciale fatta pervenire xxxx. si riferivano unicamente a una parte dell'intero impianto e non tenevano conto né di ulteriori materiali che avessero dovuto rendersi necessari ai fini della realizzazione dell'intervento né del costo complessivo dello stesso. Analoga considerazione deve essere fatta con riferimento alla difformità del prezzo pattuito per l'impianto di riscaldamento, dovendosi peraltro precisare che, come segnalato nell'elaborato peritale, l'applicazione dell'IVA al 21% in luogo dell'IVA al 10% era determinata dal mancato impiego della manodopera a seguito dell'interruzione del rapporto lavorativo, circostanza certamente non inizialmente preventivata e auspicata da Ricuoci.

Ad eguale convincimento, e cioè a una pronuncia di rigetto, deve addivenirsi relativamente al presunto abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore nonché alla presenza di vizi nelle opere eseguite così come lamentata dall'appellante, dovendosi invece sul punto aderire sia alle conclusioni del C.T.U., le quali appaiono condivisibili e affatto lacunose, sia alle affermazioni del Giudice di prime cure, il quale sottolineava che la correttezza dei lavori eseguiti era dimostrata sia dal fatto che eventuali vizi erano stati ripristinati direttamente dall'appaltatore (ad esempio i danni al tetto solare termico) e comunque non erano riscontrabili in seguito al mutamento dello stato dei luoghi, sia dal fatto che xx godeva nel 2011 di una detrazione fiscale pari a Euro 6.939,00. A ulteriore conferma di ciò, depone in questa sede anche la deposizione testimoniale di xxx., il quale, subentrato quale appaltatore a R.A., confermava la bontà dell'esecuzione dei lavori fino a quel momento effettuati.

Con riferimento, poi, alla mancata ultimazione delle opere da parte di R., la stessa non può essere imputata all'appaltatore, non essendo stato provato da F.R. né documentalmente né attraverso i testi che egli avesse abbandonato spontaneamente il cantiere. Sul punto, invece, appare plausibile che a seguito dei disguidi sorti nonché a seguito del mancato pagamento dell'ultima fattura, ci fosse stato un "forzato" abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore. D'altra parte è circostanza pacifica che i lavori addebitati dall'appaltatore erano unicamente quelli effettivamente eseguiti, non ravvisandosi dunque il motivo per cui, in assenza di un contratto che indicasse esattamente i lavori da eseguirsi e alla luce della non univoca circostanza della interruzione degli stessi da parte del R., l'appaltatore dovrebbe farsi carico di costi ulteriori per l'esecuzione di opere a lui non più richieste dal committente. Rilevante in tal senso risulta anche la circostanza emersa dall'esame testimoniale, secondo cui R.A. sarebbe stato, in occasione di sopralluogo del CTU presso il cantiere de quo, "cacciato" dall'odierno appellante.

Quanto al quarto motivo di appello, non si ravvisa alcuna erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure degli articoli 1667 e 1668 c.c. , e ciò sulla base di quanto sopra meglio indicato con riferimento agli asseriti vizi e difetti nell'esecuzione delle opere. Del pari non può aderirsi alla prospettazione di parte appellante relativamente ad un'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 1665 c.c.. Premesso che dall'art. 1665 c.c. non deriva alcun obbligo di invito esplicito da parte dell'appaltatore al committente ad eseguire la verifica delle opere, essendo quest'ultimo un diritto ed onere che sorge in capo al committente e spettando di conseguenza a quest'ultimo sollecitare la verifica, trovando altrimenti applicazione l'art. 1665 comma 3 c.c. , è circostanza pacifica, nel caso di specie, che non si era addivenuti al completamento delle opere , con ciò rendendosi impossibile l'espletamento di qualsivoglia verifica e collaudo da parte del committente. Inoltre tale mancata ultimazione, come già ricordato, era avvenuto da non potersi attribuire sicuramente all'appaltatore, non risultando in alcun modo provata l'abbandono del cantiere da parte di quest'ultimo per causa a lui stesso imputabile. D'altra parte alcuna contestazione veniva fatta dal committente rispetto alle opere eseguite, se non in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, essendosi invece F.R. precedentemente limitato a far ultimare le opere da altro soggetto. Di tale mancata contestazione viene dato rilievo anche nell'elaborato peritale (pag. 14), laddove si afferma che l'odierno appellante non negava l'affidabilità e funzionalità dell'impianto.

Pertanto, dal rigetto delle domande principali dell'appellante, deriva la necessità di esaminare la domanda subordinata, con la xxxR. chiede che la somma eventualmente da corrispondere a xxA. sia ridotta rispetto a quanto disposto dal Giudice di prime cure, avendo la CTU chiaramente individuato tale somma nell'intervallo tra un valore minimo pari a Euro 6.939,00 e un valore massimo pari a Euro 9.856,00.

Tale motivo è meritevole di accoglimento, e ciò anche in quanto non vi è alcuna contestazione in merito da parte dell'appellato, il quale nelle sue difese si limitava a sostenere che tale "svista" avrebbe potuto essere fatta oggetto di

un'istanza di correzione di errore materiale senza assurgere a motivo di appello. Invero, non può essere confermato il decreto ingiuntivo nella somma di Euro 11.652,87 oltre spese somma che il giudice in fase monitoria liquidava sulla base di una fattura commerciale, che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non assume un valore probatorio pregnante in sede di ordinaria cognizione. Pertanto questa Corte ritiene di assestarsi sull'importo individuato dal CTU, il quale sulla base di un'analisi approfondita, individuava quali fossero i lavori preventivati ed eseguiti, non preventivati ma eseguiti, contabilizzati ma non eseguiti, giungendo alla determinazione della somma di Euro 8.397,50 (somma non inclusiva dell'intero valore delle opere extra, ma unicamente del 50% del loro valore nonché dei lavori preventivati ed eseguiti e necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, peraltro mai contestato) quale somma ulteriormente dovuta dall'odierno appellante nei confronti dell'appaltatore.

Le spese di entrambi i gradi di giudizi, liquidate come da dispositivo, sulla base del liquidato, sono posti a carico della parte soccombente in ragione dei 2/3 e compensate per la restante percentuale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto xxxx Rxxx avverso la sentenza n. 1878/2015 emessa in data 24/06/2015 dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-In parziale accoglimento dell'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza n. 1878/2015 emessa in data 24/06/2015 dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna xxx a pagare a Rxxx somma di Euro 8.397,50 oltre interessi dalla data del domanda al saldo;

-Condanna xxx. a rifondere a xx le spese del entrambi i gradi di giudizio nella misura dei 2/3, che liquida, quanto al primo, nella somma di Euro 1.700,00, oltre rimborso generale forfettario nella misura del 15% , IVA, se dovuta, e CPA, e, quanto al secondo, nella misura di Euro 2.300,00 oltre rimborso generale forfettario nella misura del 15% , IVA, se dovuta, e CPA;

-Compensa per il resto tra le parti le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio;

Così deciso in Milano, il 19 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2017.